

---

**CORTE DI CASSAZIONE**; sezioni unite civili; sentenza 25 febbraio 2000, n. 46/SU; Pres. GROSSI, Est. SABATINI, P.M. CINQUE (concl. conf.); Federazione italiana sport del ghiaccio (Avv. ANGELETTI) c. Soc. Hockey club Milano 24 e Banca agricola mantovana. *Regolamento preventivo di giurisdizione*.

**Sport — Federazione italiana sport del ghiaccio — Partecipazione al campionato — Fideiussione bancaria — Restituzione — Giurisdizione ordinaria** (L. 16 febbraio 1942 n. 426, costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), art. 5; l. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art. 14).

*Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di una società sportiva che, dopo avere prestato la fideiussione richiesta dalla Federazione italiana sport del ghiaccio per la partecipazione al campionato, ne richieda la restituzione per la sopravvenuta carenza dei presupposti stabiliti per la costituzione di tale garanzia. (1)*

---

(1) La decisione in epigrafe ribadisce la distinzione — ai fini della determinazione della competenza del giudice ordinario e di quello am-

**Svolgimento del processo.** — Il 27 maggio 1996 la Federazione italiana sport ghiaccio (di seguito: Figg) deliberò il deposito, da parte delle società interessate a partecipare al campionato italiano di serie A1 del 1996-97, della fideiussione bancaria di cento milioni di lire.

Il 21 giugno 1996 la Banca agricola mantovana prestò la richiesta fideiussione, a garanzia degli eventuali oneri e spese correlati allo svolgimento della competizione agonistica, nell'interesse della società Hockey club Milano 24, la quale con lettera del 6 agosto successivo, diretta alla Figg, ne chiese la restituzio-

ne adducendo il mancato avveramento delle condizioni stabilite ed in particolare il mancato svolgimento del campionato nelle date previste: la richiesta venne respinta dalla Figg che il 9 maggio 1997 comunicò alla società la decisione di escutere la fideiussione addebitandole la mancata partecipazione all'attività giovanile.

La società, dopo avere, sulla base di tali premesse, chiesto, ed ottenuto in data 9 giugno 1997 dal Tribunale di Milano, ex art. 700 c.p.c., l'inibitoria alla banca predetta di pagamento alla Figg della somma di lire cento milioni (provvedimento che

ministrativo — tra controversie ricollegabili ai profili privatistici delle federazioni e quelle invece connesse agli aspetti pubblicistici delle stesse, e conferma l'orientamento secondo cui nei provvedimenti ammissivi alla partecipazione a competizioni agonistiche (ed all'acquisizione dello status di affiliato alle federazioni) si manifestano margini di discrezionalità che fanno qualificare come interesse legittimo la posizione del soggetto che chiede l'ammissione. Al riguardo, v. Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *Foro it.*, 1990, I, 899, con osservazioni di G. CATALANO, *Ordinamento sportivo e sindacabilità: le sezioni unite sul «parquet»*, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di un imprenditore tendente alla declaratoria di illegittimità del diniego da parte di una federazione sportiva (nella specie, la federazione italiana di pallacanestro) dell'autorizzazione all'«abbinamento di sponsorizzazione» per un'annata sportiva, per essersi in presenza di poteri autoritativi della federazione. Per i criteri di ripartizione della giurisdizione alla stregua della natura ambivalente (pubblica e privata) dell'attività spiegata dalle federazioni sportive nazionali, v. Cass., sez. un., 12 marzo 1999, n. 125/SU, *id.*, Mass., 234, citata in motivazione, e 25 novembre 1996, n. 10430, *id.*, Rep. 1997, voce *Sport*, n. 40, che riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie di lavoro tra federazioni sportive nazionali e dipendenti con mansioni tecniche, data la natura privatistica di tali rapporti; 21 luglio 1998, n. 7132, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 55, che devolve alla cognizione del giudice ordinario la domanda di una società sportiva diretta all'accertamento del diritto a stipulare il primo contratto professionistico con un giocatore secondo la previsione dell'art. 6 l. 23 marzo 1981 n. 91; Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, *id.*, 1996, III, 275, con osservazioni di G. VIDIRI, secondo cui rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dalle federazioni quali organi del Coni e diretti alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva (diniego di iscrizione di una squadra di calcio al campionato nazionale; revoca dell'affiliazione di una società sportiva).

Nella sentenza in epigrafe i giudici di legittimità precisano inoltre che allorché le federazioni abbiano esaurito l'esercizio del loro potere discrezionale e si siano venute a trovare di fronte ad una attività vincolata — successiva ai provvedimenti ammissivi ed avente ad oggetto il mero riscontro di condotte fattuali — la giurisdizione non può che essere riconosciuta al giudice ordinario (cfr., in argomento, per una esauriente indicazione delle posizioni giurisprudenziali in materia, V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 9 ss. e, più di recente, M. TORTORA-C.G. IZZO-L. GHIA, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, 9 ss.).

Sulla natura delle federazioni nazionali sportive, anche alla luce della recente normativa sul riordino del Coni, cfr. la nota di G. VIDIRI che segue.

\* \* \*

#### Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina. (\*)

1. - La natura delle federazioni sportive è stata oggetto di una copiosa elaborazione dottrinale.

Una prima corrente di pensiero aveva, infatti, riconosciuto natura pubblicistica alle federazioni, facendo leva soprattutto sulla dizione dell'art. 5, 1° comma, l. 16 febbraio 1942 n. 426 (che ha qualificato le federazioni come «organi del comitato olimpico nazionale italiano»), osservando al riguardo che esse oltre ad attuare le finalità (anche quelle internazionali) del Coni, erano assoggettate da quest'ultimo ente a numerosi controlli (approvazione dei bilanci, dello statuto e dei regolamenti interni con possibilità di scioglimento degli organi di amministrazione e nomina dei commissari straordinari); si avvalevano del personale del Coni, inquadrato in un rapporto di pubblico impiego; avevano, a seguito dell'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n. 91, il potere (prima spettante al Coni) di affiliare le società, con conseguente ammissione all'ordinamento sportivo (art. 10), di effettuare controlli sulle suddette società (art. 12, 1° comma), nonché di emettere regolamenti destinati ad assumere rilevanza nell'ordinamento giuridico generale; erano, infine, incluse nella tabella B allegata alla l. 29 ottobre 1984 n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (cfr., per tale orientamento, L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. e società*, 1991, 141 ss.

cui adde, più di recente, M. ROSATI DI MONTEPRANDONE, *Istituzioni di diritto sportivo*, Perugia, 1999, 34 ss.). Nella stessa direzione si era evidenziato come ogni manifestazione dell'attività federale fosse rilevante per il Coni, e dunque per lo Stato, per avere l'attività agonistica la funzione sociale di promuovere la persona umana, sia dal punto di vista dell'integrità psico-fisica sia da quello dello sviluppo della stessa, e non essendo conseguentemente consentito dubitare della natura pubblica delle suddette federazioni, salva in ogni caso per queste — come per tutti i soggetti della pubblica amministrazione — la possibilità di agire *iure privatorum* in ragione dell'autonomia riconosciuta ad esse dall'art. 14 l. n. 91 del 1981 (cfr., in tali sensi, L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, 216 ss.).

In un'ottica diametralmente opposta, un più consistente indirizzo divideva, invece, la tesi «privatistica» delle federazioni osservando al riguardo come l'unica strada per concepire l'ordinamento sportivo come vero e proprio ordinamento di formazione spontanea fosse il suo collegamento con l'ordinamento generale attuato attraverso il dettato costituzionale del riconoscimento dell'associazionismo (art. 18 Cost.), incentrato sulla libertà di autogoverno e caratterizzato dalla sottrazione ad ingerenze statali (per la c.d. tesi privatistica cfr., per tutti, A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport*, e *nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 283 ss.; M. SENSALE, *La l. 23 marzo 1981 n. 91 e la natura giuridica delle federazioni*, *id.*, 1984, 490 ss.). Si precisava altresì come in relazione alle federazioni mancasse una disposizione statale sulla normazione idonea ad attribuire alle stesse una potestà normativa pubblica, non potendosi una siffatta disposizione rinvenire nel già citato art. 5 l. n. 426 del 1942, il quale parlando unicamente di «regolamenti interni» avrebbe, appunto, comprovato la volontà del legislatore «di non assumerli come proprie fonti di diritto» (così F.P. LUSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, 104 ss.).

Da ultimo, l'orientamento dottrinario c.d. «misto» metteva in luce che le federazioni erano chiamate a spiegare compiti pubblici o privati, sicché la loro attività veniva assoggettata alla disciplina di diritto pubblico o privato in ragione di scelte legislative dirette ad adattare gli schemi normativi alla specifica natura degli interessi in gioco e delle finalità da perseguire (cfr., per tale opinione, R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, 39 ss.; *Id.*, *Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Dir. e giur.* 1989, 1 ss.; *Id.*, *I compiti delle federazioni sportive nazionali*, in *Nuove ricerche*, 1989, 107 ss.). Nella stessa ottica si era, infine, individuato, nell'ambito delle attività delle federazioni, un criterio distintivo, riconoscendo natura privata alle disposizioni federali riguardanti l'attività negoziale delle società e degli sportivi professionisti e, di contro, natura pubblica a tutto quanto atteneva all'assetto organizzativo delle federazioni ed agli specifici compiti alle stesse devolute per la realizzazione di finalità di particolare rilevanza, e per l'apprestamento di strutture (materiali e personali) necessarie al potenziamento delle diverse discipline e all'ordinato e trasparente svolgimento dell'attività agonistica (in questi sensi, v. G. VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, in *Foro it.*, 1994, I, 141; *Id.*, *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, *ibid.*, III, 511 ss.).

Quest'ultimo orientamento è stato condiviso dalla giurisprudenza che ha, infatti, riconosciuto la competenza del giudice amministrativo per le controversie riguardanti i provvedimenti di affiliazione di società ed associazioni sportive alle federazioni e di revoca di tali affiliazioni (cfr., *ex plurimis*, da ultimo, Cons. giust. amm. sic., ord. 9 ottobre 1993, n. 536, *ibid.*), di iscrizione al campionato (cfr., tra le altre, Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, ord. 7 ottobre 1999, n. 2147, e 16 settembre 1999, n. 1949, *id.*, 1999, III, 582; Cons. Statò, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, *id.*, 1996, III, 275, con osservazioni di G. VIDIRI; 9 giugno 1994, n. 979, *id.*, Rep. 1994, voce *Giustizia amministrativa*, n. 126; 12 marzo 1994, n. 333, *ibid.*, n. 127, e, per esteso, *Vita not.*, 1994, 155; Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, *Foro it.*, 1994, III, 512), nonché il tesseramento degli atleti e la loro radiazione dai ruoli federali (Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 1998, n. 1533, *Cons. Stato*, 1998, I, 1808; Tar Lazio, sez. III, 11 agosto 1986, n. 2746, *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Sport*, n. 56, e *Riv. dir. sport.*, 1987, 689, e, tra i giudici ordinari, Pret. Modena 10 febbraio 1987, *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 123, e *Nuova giur. civ.*, 1997, I, 721), sul presupposto della configurabilità come atti amministrativi dei provvedimenti attinenti al momento genetico e terminale dello svolgimento dell'attività agonistica. La stessa

(\*) In ricordo di Massimo D'Antona.

fu poi confermato dal tribunale in sede di reclamo), con atto di citazione del 17 luglio successivo convenne dinanzi allo stesso tribunale la Fisg e la banca e — previo accertamento della sopravvenuta carenza dei presupposti per la costituzione della garanzia fideiussoria e giustificanti la richiesta di escussione della garanzia da parte della Fisg nonché dell'inadempimento colpevole di questa in ordine alle obbligazioni assunte contrattualmente — chiese la condanna della stessa a corrisponderle gli interessi sulla somma di lire cento milioni a far data dal 21 giugno 1996 ed a risarcirle inoltre i danni, ed ingiungersi invece alla banca agricola la restituzione immediata della garanzia fideiussoria.

Con ricorso del 5 febbraio 1999 la Fisg ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione affermando che questa appartiene, a norma della l. 1034/71, al giudice amministrativo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria e note d'udienza.

giurisprudenza ha, di contro, ribadito la competenza del giudice ordinario, in quanto rientranti nell'area privatistica, delle controversie riguardanti la vita interna delle federazioni nonché — come ha ricordato la sentenza riportata — le vicende riguardanti i rapporti di lavoro del personale dipendente dalle federazioni (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 1999, n. 125/SU, *Foro it.*, Mass., 234, e 25 novembre 1996, n. 10430, *id.*, Rep. 1997, voce *Sport*, n. 40).

2. - L'auspicio avanzato da più parti di una chiara e definitiva risposta del legislatore alla problematica della natura delle federazioni sportive per troncane ogni incertezza in materia (cfr., al riguardo, tra i molti, F.P. LUISO, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2574, e, in epoca meno risalente, D. MASTRANGELO, *L'organizzazione dello sport e l'ordinamento statale*, in *Aspetti giuridici dello sport*, Bari, 1994, 47) ha finalmente trovato realizzazione nel d.leg. 23 luglio 1999 n. 242 (riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - Coni, a norma dell'art. 11 l. 15 marzo 1997 n. 59, *Le leggi*, 1999, I, 2448), che ha espressamente attribuito alle federazioni sportive nazionali, non più incluse tra gli organi del Coni (cfr. art. 6), la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro e che sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel decreto stesso, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (art. 15, 2° comma).

Le indicate modifiche, per le loro implicazioni a largo raggio, sollecitano una globale «riversitazione» dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, prospettando la configurabilità di una giustizia sportiva incentrata sul potere disciplinare spettante alle federazioni — come ad ogni altra associazione — sui propri associati (in generale, sul difficile equilibrio tra ordinamento statale ed ordinamenti settoriali, v., per tutti, DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 5 ss.); portano ad individuare nei regolamenti federali meri atti interni, privi quindi di efficacia per l'ordinamento statale in quanto mera espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 c.c.; e, sotto un distinto versante, spingono a ritenere l'ingresso dei soggetti nella comunità sportiva (e la loro fuoriuscita da detta comunità) non più materia di provvedimenti amministrativi ma oggetto di atti meramente privatistici, con la conseguenza di ravvisare nel tesseramento un atto di natura negoziale tra atleta da un lato e federazione dall'altro, e la revoca dell'affiliazione (e la radiazione dal ruolo federale) come vera e propria esclusione da detta federazione, assoggettabile come tale alla disciplina di cui all'art. 24 c.c., con conseguente ridefinizione in tutta la materia in oggetto delle competenze del giudice ordinario (per un esauriente *excursus* del dibattito sulle tesi privatistiche e pubblicistiche del tesseramento, v., M. ROSATI DI MONTEPRANDONE, *Istituzioni di diritto sportivo*, cit., 101 ss., spec. 103, nota 4).

Corollario infine dell'attribuzione della personalità di diritto privato alle federazioni è la sottrazione ad esse e la devoluzione al Coni, e precisamente ad un suo organo (consiglio nazionale), del compito di fissare — in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale — i criteri per la distinzione, nell'ambito di ciascuna disciplina agonistica, tra attività sportiva dilettantistica e professionistica (cfr. art. 5, 2° comma, lett. d, d.leg. 242/99); compito che assume incisivo rilievo nell'ordinamento statale attesa l'assoggettabilità del rapporto lavorativo dello sportivo professionistico alla normativa dettata dalla l. 23 marzo 1981 n. 91 (sulla specificità di tale normativa, cfr. O. MAZZOTTA, *Una legge per lo sport? II. Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981, V, 302 ss., cui *adde*, G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo, autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 210 ss.).

GUIDO VIDIRI

*Motivi della decisione.* — 1. - La ricorrente sostiene che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché nella specie si discute di provvedimenti di carattere organizzativo-sportivo — adottati dalla Fisg, nella sua veste pubblicistica, in relazione alle regole di accesso ai campionati di hockey e di partecipazione delle varie società affiliate — aventi natura amministrativa-autoritativa, con riferimento ai quali possono sussistere soltanto interessi legittimi; precisa che il rilascio della fideiussione è espressamente previsto dall'art. 105 del regolamento quale garanzia della partecipazione ai campionati e degli altri impegni che possono insorgere e che ha parimenti natura di atto amministrativo-autoritativo il provvedimento di escussione della fideiussione, adottato dal consiglio federale con delibera dell'8 maggio 1997 ed applicativo di una sanzione pecuniaria per la violazione di un obbligo (la partecipazione ad almeno quattro campionati giovanili) stabilito nell'ambito della regolamentazione federale dell'attività sportiva; aggiunge che l'organizzazione, la formula di svolgimento dei campionati e la disciplina della partecipazione agli stessi da parte delle società è di esclusiva competenza del consiglio federale; afferma conclusivamente che gli accertamenti richiesti dalla società attrice afferiscono ad un rapporto pubblicistico, e non già negoziale, in relazione ai quali la stessa società contesta la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, donde la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della l. n. 1034 del 1971.

2. - Con sentenze 9 maggio 1986, n. 3091 (*Foro it.*, 1986, I, 1257) e n. 3092 (*ibid.*, 1251) e 26 ottobre 1989, n. 4399 (*id.*, 1990, I, 899) questa Corte suprema ha posto in evidenza l'ambivalente natura giuridica delle federazioni sportive: ora pubblicistica, allorché esse assumono la qualifica di organi del Coni — loro attribuita dagli art. 5 l. 16 febbraio 1942 n. 426 e 2 d.p.r. 2 agosto 1974 n. 530 —, ora, invece, e prevalentemente, privatistica allorché tale qualifica non viene in considerazione ovvero esse esercitano l'autonomia tecnica, organizzativa e gestoria loro espressamente riconosciuta, sia pure sotto la vigilanza del Coni, dall'art. 14 l. 23 marzo 1981 n. 91.

In ordine al riparto di giurisdizione, mentre le controversie, ricollegabili alla natura privatistica delle federazioni, sono in ogni caso attribuite alla cognizione del giudice ordinario (per i rapporti di lavoro, v. in tal senso Cass., sez. un., 12 marzo 1999, n. 125/SU, *id.*, Mass., 234, e 21 luglio 1998, n. 7132, *id.*, Rep. 1998, voce *Sport*, n. 55), dalla veste al contrario pubblicistica delle stesse non discende invece la generale competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, essendo anche al riguardo decisivo il criterio del *petitum* sostanziale, il quale attiene alla individuazione della effettiva consistenza della posizione soggettiva (diritto soggettivo od interesse legittimo) fatta valere in giudizio.

Applicando tali principi al caso di specie, deve affermarsi che, pur avendo la federazione ricorrente agito nella sua veste pubblicistica di organo del Coni, nondimeno la posizione soggettiva fatta valere dalla società attrice ha la consistenza del diritto soggettivo.

Pur non potendosi escludere che in taluni casi l'organismo sportivo debba limitarsi al mero accertamento documentale dei requisiti richiesti per un'ammissione vincolata, talché le relative controversie sono devolute anch'esse al giudice ordinario (così, in motivazione, Cass. 3092/86, cit.), non v'è dubbio tuttavia che condizioni e requisiti per l'ammissione a competizioni sportive siano in via di principio rimesse ad atti amministrativi — regolamentari ed attuativi — delle singole federazioni, cui è demandata la valutazione delle une e degli altri con margini di discrezionalità dai quali consegue la natura di interesse legittimo della posizione del soggetto che chiedi l'ammissione, talché rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle domande con le quali: un giocatore professionista, proveniente da federazione straniera ma in possesso della cittadinanza italiana, cui sia stato negato il tesseramento chiesto da società nazionale, solleciti l'accertamento del diritto al rilascio del cartellino necessario per svolgere attività agonistica in Italia (sent. 3091/86, cit.); una donna, cui sia stata negata l'inclusione nei ruoli arbitrali, chiedi l'annullamento della norma regolamentare che riserva agli uomini tale incarico (Cass. 3092/86, cit.); un imprenditore denunci l'illegittimità del diniego di autorizzazione all'abbinamento di sponsorizzazione per un'annata sportiva (Cass. 4399/89, cit.).

Nel caso di specie, peraltro, la domanda attiene a fatti suc-

cessivi all'ammissione al campionato: la Fisg aveva infatti già deliberato i requisiti relativi, comprendenti anche la prestazione della fideiussione, che di fatto era stata versata, e la controversia attiene invece al riscontro di tali condizioni, delle quali ciascuna parte addebita all'altra l'inadempimento. La Fisg, pertanto, pur avendo anche in tale fase agito nella sua veste pubblicistica, aveva ormai consumato la propria discrezionalità ed era chiamata a svolgere un'attività vincolata — dalle stesse condizioni da essa disposte, appunto discrezionalmente, nella precedente fase ammissiva —, con la conseguenza che deve riconoscersi natura di diritto soggettivo alla posizione del privato che, dopo aver chiesto ed ottenuto di essere ammesso alla competizione sportiva ed aver prestato la richiesta fideiussione, ne richieda la restituzione sulla premessa dell'inadempimento della federazione alle condizioni da essa stessa stabilite.

Deve, pertanto, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, cui ovviamente compete accertare la fondatezza della domanda.

## I

**CORTE DI CASSAZIONE;** sezioni unite civili; sentenza 24 febbraio 2000, n. 41/SU; Pres. GROSSI, Est. ROSELLI, P.M. CINQUE (concl. conf.); Asl n. 11 di Vercelli (Avv. COCA, MORETTI) c. Guazzotti e altri (Avv. OLMO). *Regolamento di giurisdizione.*

**Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Pubblico impiego — Controversie — Trasferimento al giudice ordinario — Disciplina transitoria — Fattispecie** (Cost., art. 24; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 l. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 68; l. 23 dicembre 1996 n. 662, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 1; d.l. 20 giugno 1997 n. 175, disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, art. 4; l. 7 agosto 1997 n. 272, conversione in legge del d.l. 20 giugno 1997 n. 175; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma, l. 15 marzo 1997 n. 59, art. 29, 45).

**Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Pubblico impiego — Controversie — Trasferimento al giudice ordinario — Cognizione su interessi legittimi — Mancata attribuzione — Questione manifestamente infondata di costituzionalità** (Cost., art. 103; l. 23 ottobre 1992 n. 421, delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, art. 2; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 2, 4; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 29).

*L'art. 45, 17° comma, d.leg. n. 80 del 1998, nel dettare la disciplina transitoria relativa al trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dal verificarsi dei fatti o delle circostanze poste a base della pretesa azionata; pertanto, ove la pretesa del dipendente tragga origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve aver riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso e più precisamente al momento di cessazione della permanenza (nella specie, la corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 29 d.leg. 80/98, che ha modificato l'art. 68 d.leg.*

*29/93, in ordine alla controversia nella quale alcuni medici dipendenti optanti per l'attività libero-professionale c.d. intramuraria avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata attivazione da parte dell'azienda sanitaria dei mezzi, strutture e regolamenti necessari per l'esercizio dell'attività professionale).* (1)

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 d.leg. 80/98, nella parte in cui, attribuendo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluderebbe l'attribuzione della tutela degli interessi legittimi nascenti dal rapporto di pubblico impiego, in quanto, alla luce della normativa in materia, in capo al lavoratore sono configurabili soltanto posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, in riferimento all'art. 103, 1° comma, Cost.* (2)

(1-2) I. - Nel senso che sussiste la giurisdizione ordinaria per la cognizione della controversia proposta da dipendente del comune di Roma per l'esclusione da concorso interno disposta con atto successivo al 30 giugno 1998, ancorché i fatti presi a base del provvedimento si siano verificati prima di quella data, v. Trib. Roma, ord. 11 ottobre 1999, *Foro it.*, 2000, I, 282, con nota di richiami, alla quale si rinvia per riferimenti relativi all'interpretazione della disposizione transitoria di cui all'art. 45, 17° comma, d.leg. 80/98.

*Adde*, Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808/SU, *id.*, Mass., 1175, richiamata in motivazione, secondo cui l'art. 45, 17° comma, cit., che, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, precisa anche la relativa disciplina transitoria, utilizza a questo fine una locuzione volutamente generica e atecnica, parlando di «questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998» ovvero «anteriore a tale data», si che risulta inadeguata un'interpretazione della relativa disposizione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento dell'insorgenza della contestazione; viceversa l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze — così come posti a base della pretesa avanzata — in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (nella specie, la corte regolatrice, relativamente a controversia circa il diritto di un dipendente comunale alla protrazione biennale opzionale del servizio oltre i limiti di età, ex art. 16 d.leg. n. 503 del 1992, ha ritenuto sussistere la giurisdizione ordinaria, poiché il limite di età per il collocamento a riposo cadeva nel dicembre 1998 e quindi si era certamente in presenza di questioni relative ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998).

*Cfr.*, inoltre, Pret. Napoli, ord. 3 febbraio 1999, *Giust. civ.*, 2000, I, 205, con nota di MUTARELLI, nel senso che è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia sul collocamento a riposo di insegnante disposto con atto dell'amministrazione successivo al 30 giugno 1998, pur se il procedimento ha avuto inizio in data anteriore, in quanto soltanto l'atto terminale, il provvedimento avente rilevanza esterna, è idoneo ad incidere sulla posizione soggettiva del privato; Trib. Roma, ord. 2 luglio 1999, *id.*, 1999, I, 3166, secondo cui affinché una controversia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni possa essere considerata come «relativa a questione attinente al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998» deve aversi riguardo al momento di perfezionamento della fattispecie dedotta in giudizio, vale a dire al momento in cui si siano verificati tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero i fatti che hanno originato la lesione lamentata.

II. - Con riferimento alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 d.leg. 80/98, in riferimento all'art. 103, 1° comma, Cost., nella parte in cui, attribuendo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluderebbe l'attribuzione della tutela degli interessi legittimi nascenti dal rapporto di pubblico impiego, la corte ne fa rilevare la manifesta infondatezza, osservando che, alla luce della normativa in materia di pubblico impiego «privatizzato» (art. 2, 1° comma, lett. a, l. 421/92; art. 2, 2° comma, e 4, 2° comma, d.leg. 29/93; art. 68, 2° comma, d.leg. 80/98), in capo al lavoratore sono configurabili soltanto posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo pubblico; peraltro, «quando anche la lesione lamentata dal prestatore di lavoro derivi dall'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi, alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche, come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, all'ampia categoria dei «diritti» di cui all'art. 2907 c.c.» (a tal proposito, la corte richiama Cass., sez. un., 22 luglio 1999,